

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

● NOVITÀ GIÀ IN VIGORE E ALTRE IN ARRIVO

Condizionalità, ecco cosa cambia

Un decreto di fine luglio ha escluso possibili penalità per i produttori ortofrutticoli che nell'ambito dei programmi operativi non rispettano le norme obbligatorie. Si discute l'applicazione delle fasce tampone lungo i corsi d'acqua a partire dal 2012

Ci sono novità di un certo rilievo per quanto riguarda il funzionamento del regime comunitario della condizionalità.

Una prima novità riguarda l'introduzione di alcune modifiche al decreto nazionale di recepimento che stabilisce gli impegni essenziali in termini di criteri di gestione obbligatori (cgo) e di buone condizioni agronomiche e ambientali (bcaa).

La seconda novità si riferisce al dibattito avviato a livello nazionale circa le modalità di introduzione dell'obbligo di realizzare delle fasce tampone lungo i corsi di acqua che andrà in vigore a partire dal prossimo mese di gennaio 2012.

Iniziamo dal passare in rassegna le modifiche al contesto legislativo già formalizzate e ormai pienamente in vigore.

Sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 luglio scorso è stato pubblicato il decreto ministeriale del 15-5-2011 che modifica le regole nazionali sulla condizionalità dei pagamenti diretti della pac.

Conseguentemente, molte Regioni hanno provveduto a modificare le delibere con le quali le regole della condizionalità sono recepite a livello territoriale.

Ci sono alcuni cambiamenti che gli agricoltori devono considerare per non incorrere nei rigori del regime di condizionalità che, come noto, può comportare la penalizzazione sui pagamenti diretti da incassare annualmente, ove gli impegni essenziali e i requisiti minimi non siano rispettati.

Il nuovo decreto esegue una revisione dei criteri di gestione obbligatori (Allegato 1) e più che altro si limita a un aggiornamento dei riferimenti normativi,

piuttosto che incidere sui requisiti e sugli obblighi da rispettare.

Inoltre, prende atto della nota della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea, con la quale è stato precisato che il regolamento Ce n. 1234/2007, per quanto riguarda le azioni ambientali nell'ambito dei programmi operativi del settore ortofrutticolo (art. 103 *quater*), non stabilisce per i beneficiari dei relativi aiuti la riduzione o l'esclusione dei pagamenti agroambientali erogati o da erogare, nel caso di non rispetto delle norme obbligatorie applicabili per la condizionalità. Pertanto, il nuovo decreto elimina i riferimenti ai programmi operativi del settore ortofrutta.

Obblighi per effluenti zootecnici e fitofarmaci

Una importante modifica riguarda i requisiti minimi e i relativi obblighi per i fitofarmaci e i fertilizzanti, validi per gli agricoltori con impegni agroambientali in atto (Misura 214 del Psr).

A tale riguardo è stato predisposto l'Allegato 8 che stabilisce gli obblighi da rispettare per l'utilizzo di effluenti zootecnici, in termini di procedure amministrative, regole per lo stoccaggio, rispetto dei massimali previsti per lo spandimento nelle Zone vulnerabili e ordinarie, divieti spaziali e temporali, così come definite nelle norme nazionali e regionali in materia.

Da ultimo, sono fissati i requisiti minimi per i fitofarmaci che riguardano la verifica funzionale delle attrezzature per l'irrorazione con cadenza almeno ogni 5 anni, le regole per l'uso dei fitofarmaci



A partire dal 2012 verrà posta una distanza di sicurezza tra l'area coltivata e i corpi idrici

nelle vicinanze dei corpi idrici e in altri luoghi sensibili. Anche in questo caso sono richiamate le norme nazionali di riferimento e, in particolare, il decreto legislativo 152/2006.

Fasce tampone

L'introduzione del nuovo standard di buone condizioni agronomiche e ambientali relativo alla predisposizione di fasce tampone lungo i corsi di acqua è il nuovo obbligo da realizzare da parte delle imprese agricole a partire dall'1-1-2012. In pratica, si tratta di porre una distanza di sicurezza tra l'area coltivata e i corpi idrici, allo scopo di ridurre l'inquinamento.

In base a informazioni rese note in una comunicazione di Coldiretti, secondo il Ministero ci sono tre possibili opzioni che possono essere adottate per applicare tale obbligo.

La prima prevede l'osservanza di quanto già previsto dal decreto ministeriale del 7-4-2006 sull'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento consistente nella creazione di una fascia di rispetto in prossimità delle sponde dei corsi d'acqua e l'osservanza dei divieti di fertilizzazione e spandimento.

La seconda prevede la realizzazione di una fascia tampone entro 5 metri dalla sponda per i corsi d'acqua non significativi e di 10 metri per quelli significativi, il divieto di lavorazioni e di utilizzo dei fitofarmaci.

La terza soluzione prevede, oltre agli altri obblighi già previsti per le opzioni sopra indicate, anche la realizzazione di una fascia inerbita spontanea, in sostanza una sorta di set aside, sempre a 5 o 10 metri dalla sponda a seconda, che si tratti di corsi d'acqua significativi o non.

C.Di.